

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-6937 del 27/12/2017 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2979 del 29/09/2014 Prot. Prov.le 90789 intestata a VELINCART S.R.L. per lo stabilimento di produzione di veline e tovagliato di carta sito nel Comune di Cesena, Via Terni n. 280. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2017-7163 del 27/12/2017 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | ROBERTO CIMATTI |

Questo giorno ventisette DICEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2979 del 29/09/2014 Prot. Prov.le 90789 intestata a VELINCART S.R.L. per lo stabilimento di produzione di veline e tovagliato di carta sito nel Comune di Cesena, Via Terni n. 280.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2979 del 29/09/2014 Prot. Prov.le 90789 ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – VELINCART S.R.L. con sede legale in Comune di Bologna (BO), Via Stefani 12 - Protocollo istanza del Comune di Cesena n. 100666 del 27/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di veline e tovagliato di carta sito nel Comune di Cesena (FC), Via Terni n. 280.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena alla ditta richiedente in data 09/10/2014 con nota Prot. Com.le 80931;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 31/07/2017, acquisita al Prot. Unione 31824 e da Arpae al PGFC/2017/11737 del 03/08/2017, da VELINCART S.R.L. nella persona di Delli Ponti Italo, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 08/09/2017 Prot. Unione 36124, acquisita da Arpae al PGFC/2017/13321, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Tenuto conto che in data 04/10/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 40029 e da Arpae al PGFC/2017/14816;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 92130/63 del 28/08/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/12834, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: “Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 89/AUA/2017, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata settembre 2016 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Italo Delli Ponti di Cesena (FC), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato

dall'attività in oggetto e si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione.”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 22/12/2017, ove in particolare è riportato quanto segue: “(...) *Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:*
- *Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2979 del 29/09/14 prot. n. 90789/14 del 29/09/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 09/10/14 P.G.N. 80931; (...) si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente Allegato A, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A.”;*

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2979 del 29/09/2014 Prot. Prov.le 90789 ad oggetto: “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – VELINCART S.R.L. con sede legale in Comune di Bologna (BO), Via Stefani 12 - Protocollo istanza del Comune di Cesena n. 100666 del 27/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di veline e tovagliato di carta sito nel Comune di Cesena (FC), Via Terni n. 280.*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena alla ditta richiedente in data 09/10/2014 con nota Prot. Com.le 80931, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, con l'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA” parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2979 del 29/09/2014 Prot. Prov.le 90789** ad oggetto: “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – VELINCART S.R.L. con sede legale in Comune di Bologna (BO), Via Stefani 12 - Protocollo istanza del Comune di Cesena n. 100666 del 27/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di veline e tovagliato di carta sito nel Comune di Cesena (FC), Via Terni n. 280.*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena alla ditta richiedente in data 09/10/2014 con nota Prot. Com.le 80931, **come segue:**
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA” della determinazione sopraindicata, con l'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA” parte integrante e sostanziale del presente atto;**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con sopra stabilito, la Determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2979 del 29/09/2014 Prot. Prov.le 90789 .

3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2979 del 29/09/2014 Prot. Prov.le 90789 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2979 del 29/09/14 prot. n. 90789/14 del 29/09/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 09/10/14 P.G.N. 80931.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto quanto di seguito indicato:

- incremento della produttività con conseguente aumento di tutte le materie prime utilizzate, in particolare di quelle per la stampa flessografica (inchiostri, catalizzatori, diluenti, solventi, ritardanti);
- assoggettamento della attività di stampa flessografica a quanto disposto dall'art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., a seguito dell'aumento delle materie prime succitate in relazione al loro contenuto di COV;
- convogliamento delle emissioni esistenti E1 e E2 “Macchine da stampa”, E3 “Lavaggio manuale calamai” e E4 “Lavaggio automatico vasche e calamai” ad un impianto di abbattimento di nuova installazione (post-combustore termico) al fine di abbattere i COV. I fumi in uscita dal post-combustore saranno convogliati ad una nuova emissione E5;
- utilizzo dei camini delle emissioni esistenti E1, E2, E3 ed E4 esclusivamente in caso di emergenza per malfunzionamento/avaria del post-combustore di cui alla nuova emissione E5 ed aumento della portata massima di E1 da 1.800 Nmc/h a 7.600 Nmc/h, di E2 “Macchine da stampa” da 1.800 Nmc/h a 13.500 Nmc/h e di E4 “Lavaggio automatico vasche e calamai” da 5.000 Nmc/ a 5.500 Nmc/h;
- inserimento di due caldaie alimentate a metano, una per riscaldamento uffici e produzione E6 (349 kW) e una per riscaldamento (olio diatermico) delle macchine da stampa E7 (383 kW).

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PGFC/2017/13022 del 01/09/2017 il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto necessario richiedere ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PGFG/2017/13021 del 01/09/17 il Responsabile dell'endo-procedimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353, ha richiesto alla Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica “una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in particolare per quanto concerne l'utilizzo e le emissioni di composti organici volatili”, dal momento che l'attività di stampa è soggetta alle disposizioni dell'art. 275 “Consumo di COV” del Dlgs 152/06 e s.m.i.

Con nota prot. 2017/0291597/P del 21/12/17, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/18891, la Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica ha espresso parere favorevole, come di seguito riportato: “Considerato che la Ditta risulta già autorizzata in AUA con determina n. 2979 del 29/09/2014 per attività di stampa flessografica e che il fabbricato risulta ubicato all'interno di Zona Artigianale, si esprime **Parere Favorevole** per quanto riguarda gli

aspetti di competenza all'aumento dei consumi di solventi con le modifiche che si intende apportare alle emissioni in atmosfera e al nuovo combustore termico con i limiti di concentrazione individuati da Arpa. L'attività è ascrivibile al n° 25 /C delle Industrie Insalubri di 1° Classe”;

Con nota PGFC/2017/ 18928 del 21/12/17 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

EMISSIONI MODIFICATE

Le emissioni derivanti dai punti di emissione esistenti E1-Macchina da stampa Alexa, E2-Macchina da stampa Princess, E3- Lavaggio manuale calamai ed E4-Lavaggio Automatico vasche e calamai, saranno convogliate all'impianto di combustione SOV. Nella relazione tecnica viene riportato *“Ciascuna di queste emissioni esistenti sarà dotata di una valvola a tre vie per permettere l'invio dell'aria da trattare all'impianto o direttamente in atmosfera in caso di malfunzionamento dello stesso. Perciò i punti E1, E2, E3 ed E4 funzioneranno solo in caso di emergenza”.*

L'azienda, tramite un impianto distillatore, recupera i solventi provenienti dalle macchine da stampa e dalle macchine di lavaggio. Un operatore manualmente attiva le operazioni di distillazione quando il serbatoio contiene circa 160 litri. Nella documentazione allegata alla domanda emerge che il quantitativo di solvente recuperato è pari a 29,2 t/anno ed è poi riutilizzato per il funzionamento delle macchine (tramite sistema automatico) o per lavaggio; nelle integrazioni la ditta al punto 6, nel quale si riporta la tabella di cui al punto 2.3 – Emissioni di cov per attività soggette all'art. 275 – Scheda C modificata, è indicata una quantità di solvente recuperato pari a 8 t/anno.

Inoltre una o due volte al mese la macchine di stampa, collegate ai punti E1 ed E2, vengono utilizzate per ribobinare la carta già stampata; considerato che la ditta dichiara che tale operazione non dà luogo ad alcuna emissione, detti punti non sono operativi durante tale attività, dovendo funzionare unicamente in caso di emergenza.

EMISSIONE NUOVA

EMISSIONE E5 - IMPIANTO DI COMBUSTIONE COV - Gli inquinanti sono costituiti da COV; per la determinazione dei valori limite, trattandosi di attività compresa al punto 8 della Parte II dell'allegato III alla Parte Quinta del Decreto, si fa riferimento al punto 3.1 dello stesso allegato che prevede, per attività con consumo di solvente >25 t/a, valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse pari, rispettivamente a 100 mg/Nmc e 20% di input di solvente. Quindi, le emissioni in atmosfera sono autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:

- a) L'input di solvente è pari a 47,918 t/anno (solvente acquistato pari a 39,918 t/anno al quale si aggiungono 8,0 t/anno di solvente recuperato).
- b) L'emissione diffusa autorizzabile è quindi pari al 20% di 47,918 t/anno, corrispondente a 9,584 t/anno.

Gli impianti vengono utilizzati per 8 ore/giorno per 220 giorni/anno, per cui il limite di emissione totale è calcolato nel modo seguente (conc. in emissione dichiarata/autorizzata espressa in mgC/Nmc x 1,2 x ore lavorative anno x portata emissione espressa in Nmc/h x 10⁻⁹ + stima delle emissioni diffuse espresse in ton/anno):

EMISSIONI CONVOGLIATE

| Emissione | Portata Nmc/h | Concentrazione massima (mgC/Nmc) | Ore lavorate al giorno | Giorni lavorativi all'anno | Ore lavorate all'anno | Flusso di massa t/a |
|-----------|---------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| E5 | 28700 | 100 | 12 | 220 | 2640 | 9,09216 |
| | | | | | totale | 9,09 |

EMISSIONI DIFFUSE

| | | % diffuse | t/anno |
|-----------------------|----------------|-----------|--------------|
| 20% input di solvente | input solvente | 47,91753 | 20 |
| | | | 9,584 |

| | | |
|---|--------------|---------------|
| EMISSIONE TOTALE ANNUA AUTORIZZATA | 18,68 | t/anno |
|---|--------------|---------------|

Input solvente solvente acquistato+recuperato 47,91753

- c) Il valore limite dei Composti organici volatili (espressi come COT) per l'emissione convogliata pari a 100 mgC/Nmc.
- d) Il valore limite di emissione totale di COV dovrà essere pari a 18,68 t/anno.
- e) I consumi di tutti prodotti utilizzati di cui alla tabella riassuntiva delle materie prime ed ausiliarie sopra riportata, dovranno essere annotati su registro vidimato.
- f) Entro il 30 Aprile di ogni anno, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla Parte V del Decreto dovrà essere trasmessa ad Arpa, apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati. A Tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della Parte I dell'allegato III alla Parte V del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno una volta all'anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella Parte V dell'allegato III alla Parte V del D.lg. 152/06 e succ. mod. ed integrazioni, corredato degli esiti analitici relativi alle indagini eseguite sui rifiuti avviati a recupero/smaltimento contenuti COV.

Relativamente alla gestione dell'impianto di post combustione termica di cui all'emissione E5, si ritiene opportuno inserire le seguenti prescrizioni relative alla gestione di tale impianto e delle emissioni di emergenza E1, E2, E3 e E4:

- a) dovrà essere garantito un tempo di contatto degli effluenti in camera di combustione non inferiore a 0,6 sec;
- b) la temperatura di esercizio dovrà essere superiore a 800°C;
- c) sulle emissioni di emergenza E1, E2, E3 e E4, entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo, deve essere inserito un sistema di rilevamento in continuo di eventi con registrazione dei dati, anche su supporto informatico, finalizzato alla verifica dell'attivazione di tali punti;
- d) in caso di guasto (blocco o qualsiasi altro tipo di emergenza) del combustore termico che comporti l'attivazione automatica delle emissioni di emergenza E1, E2, E3 e E4, la ditta dovrà provvedere a ripristinare le condizioni operative del post combustore nel tempo minimo indispensabile alle operazioni di ripristino e comunque entro due ore dal verificarsi dell'evento, oltre il quale dovranno essere interrotte le attività di stampa;
- e) entro le otto ore successive al guasto, la ditta dovrà informare Arpa SAC, tramite PEC, dell'arresto e del riavvio dell'impianto di post combustione.

EMISSIONE E7 – IMPIANTO DI COMBUSTIONE A OLIO DIATERMICO AL SERVIZIO DELLE MACCHINE DA STAMPA (387 kW a metano) – Si tratta di emissione non sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., perchè proveniente da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e

s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

| Inquinante | Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂ |
|--|---|
| Materiale Particellare | 5 mg/Nmc |
| Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂) | 35 mg/Nmc |
| Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂) | 350 mg/Nmc |

IMPIANTI TERMICI CIVILI - E' presente un impianto (emissione E6) di potenza termica pari 349 kW, alimentato a metano. Tale impianto non ricade nel Titolo I del Decreto e non è soggetto ad autorizzazione.

Il Comune di Cesena, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forli-Cesena di Arpae e del parere dell'Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forli-Cesena con determina dirigenziale n. 2979 del 29/09/14 prot. n. 90789/14 del 29/09/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 09/10/14 P.G.N. 80931, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 31/07/17 P.G.N. 31824, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 7 – CENTRALE TERMICA per riscaldamento delle macchine da stampa (383 kW, a metano)

proveniente da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

| Inquinante | Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂ |
|------------------------|---|
| Materiale Particellare | 5 mg/Nmc |

| | |
|--|------------|
| Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂) | 35 mg/Nmc |
| Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂) | 350 mg/Nmc |

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. 6 – BRUCIATORE CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI E PRODUZIONE (349 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di veline e tovagliato di carta sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – MACCHINA DA STAMPA – CAMINO DI EMERGENZA

| | | |
|-----------------|-----------|-------|
| Portata massima | 7.600 | Nmc/h |
| Altezza minima | 8 | m |
| Durata | emergenza | |

EMISSIONE N. 2 – MACCHINA DA STAMPA – CAMINO DI EMERGENZA

| | | |
|-----------------|-----------|-------|
| Portata massima | 13.500 | Nmc/h |
| Altezza minima | 8 | m |
| Durata | emergenza | |

EMISSIONE N. 3 – LAVAGGIO MANUALE CALAMAI – CAMINO DI EMERGENZA

| | | |
|-----------------|-----------|-------|
| Portata massima | 1.800 | Nmc/h |
| Altezza minima | 8 | m |
| Durata | emergenza | |

EMISSIONE N. 4 – LAVAGGIO AUTOMATICO VASCHE E CALAMAI – CAMINO DI EMERGENZA

| | | |
|-----------------|-----------|-------|
| Portata massima | 5.500 | Nmc/h |
| Altezza minima | 8 | m |
| Durata | emergenza | |

EMISSIONE N. 5 – IMPIANTO DI COMBUSTIONE SOV

Impianto di abbattimento: post-combustore termico

| | | |
|-----------------|--------|-------|
| Portata massima | 28.700 | Nmc/h |
| Altezza minima | 8 | m |
| Durata | 12 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|--|-----|---------|
| Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) | 100 | mgC/Nmc |
|--|-----|---------|

2. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di stampa flessografica (**art. 275**, punto 8 lettera a. della Parte II e punto 3.1 della Tabella 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui ai punti di emissione **N.1, 2, 3, 4 e 5** le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
- a) il **consumo massimo teorico di solvente** è pari a 47,92 t/anno;
 - b) il **valore limite per l'emissione convogliata N.5** è pari a 100 mgC/Nmc per l'inquinante "Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)";
 - c) il **valore limite di emissione diffusa** di COV è pari al 20% dell'input di solvente;
 - d) l'**emissione totale annua** di COV dovrà essere < o pari a 18,68 t/anno;
 - e) entro il **30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpaie Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpaie Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati. A tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **Piano di Gestione dei Solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Al fine di compilare le voci O1 ed O6 del Piano di Gestione dei Solventi, il gestore deve utilizzare rispettivamente i valori ottenuti dalle misurazioni analitiche agli scarichi gassosi convogliati di cui sopra e delle misurazioni analitiche eseguite sui rifiuti avviati a recupero/smaltimento contenuti COV, ed allegare copia di tali certificati analitici al Piano di Gestione dei Solventi. In generale devono sempre essere indicati i calcoli e/o le stime effettuate al fine di ricavare i dati riportati nelle singole voci della tabella del Piano di Gestione dei Solventi;
 - f) i consumi mensili di prodotti per la stampa flessografica (inchiostri, catalizzatori, diluenti, solventi, ritardanti), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 10**;
 - g) il solvente riutilizzato (I_2 quantità di solventi organici che sono recuperati e reimmessi come solvente nel processo) dovrà essere registrato sul **registro** di cui al successivo **punto 10** ogniquale volta sia usato per svolgere l'attività;
 - h) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
 - i) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
3. Prescrizioni inerenti l'impianto di post combustione termica di cui alle **emissione N.5** e i relativi camini di emergenza di cui alle **emissioni N. 1, 2, 3, 4 E 5**:
- a) dovrà essere garantito un tempo di contatto degli effluenti in camera di combustione non inferiore a 0,6 sec;
 - b) la temperatura di esercizio dovrà essere superiore a 750°C;
 - c) i **punti di emissione N. 1, 2, 3 e 4 possono essere attivati solo in caso di emergenza** relativa al funzionamento del post-combustore di cui all'emissione N.5. Pertanto non possono essere attivati durante lo svolgimento dell'operazione di ribobinatura della carta già stampata, eseguita una o due volte al mese, con le macchine da stampa collegate ai punti di emissione N. 1 e N. 2;

- d) sulle **emissioni di emergenza N. 1, 2, 3 e 4**, entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, che sarà comunicata ai sensi del successivo punto 6., deve essere inserito un sistema di rilevamento in continuo di eventi con registrazione dei dati, anche su supporto informatico, finalizzato alla verifica dell'attivazione di tali punti. **Entro tale termine la Ditta dovrà comunicare** tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) l'avvenuta installazione di tale sistema di rilevamento;
- e) **in caso di guasto** (blocco o qualsiasi altro tipo di emergenza) **del post-combustore termico** che comporti l'attivazione automatica delle **emissioni di emergenza N. 1, 2, 3 e 4**, la Ditta dovrà provvedere a ripristinare le condizioni operative del post-combustore nel tempo minimo indispensabile alle operazioni di ripristino; qualora il corretto funzionamento del post-combustore non venga **ripristinato entro due ore** dal verificarsi del guasto **dovranno essere interrotte le attività di stampa**;
- f) **entro le otto ore** successive **al guasto**, la Ditta dovrà informare tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), dell'arresto e del riavvio dell'impianto di post combustione, ai sensi dell'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- g) le operazioni di arresto e di avviamento del combustore dovranno essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 10**. Tale registro dovrà contenere le informazioni indicate dall'allegato VI, appendice 2 del D.Lgs. 152/06 Parte V e s.m.i. ("*schema esemplificativo del registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento...*").
4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpa.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'inquinante "Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)" il metodo di riferimento è UNI EN 12619:2013. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
5. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate N. 1, 2, 3 e 4** ed alla **nuova emissione N. 5** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
6. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Cesena, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate N. 1, 2, 3 e 4** ed alla **nuova emissione N. 5**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
7. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
8. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione N. 5** e per un periodo di 10

giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.

9. I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alla **emissione N. 5** devono avere una periodicità almeno **annuale**, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di prodotti per la stampa flessografica (inchiostri, catalizzatori, diluenti, solventi, ritardanti), validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera f) del precedente punto 2.;
 - dovrà essere registrato il quantitativo di solvente recuperato, ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attività, come richiesto alla lettera g) del precedente punto 2.;
 - dovranno essere annotate le operazioni di arresto e di avviamento del post-combustore, come richiesto alla lettera g) del precedente punto 3.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.